

IN BREVE n. 30-2008
a cura di
Marco Perelli Ercolini

STRUTTURA SANITARIA - RISCOSSIONE ACCENTRATA COMPENSI MEDICI

Una società che dà in sublocazione un immobile e mette a disposizione un servizio di segreteria per medici che operano solo in convenzione col Servizio sanitario nazionale non è tenuta alla riscossione accentrata dei compensi corrisposti ai professionisti. Lo ha chiarito l'Agazia delle entrate con la risoluzione 304 del 21 luglio 2008. Infatti i compensi derivano da un rapporto contrattuale col SSN e non da un rapporto diretto col paziente.

**IN ALLEGATO A PARTE AGENZIA ENTRATE Risoluzione n.304 del 21 luglio 2008
(documento 118)**

ETA' PENSIONABILE NELLA P.A. - PROLUNGAMENTO DI DUE ANNI A DISCREZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

La permanenza in servizio nella pubblica amministrazione di ulteriori due anni oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti, in base all'articolo 16 del decreto legislativo 503/92, non è più un diritto da esercitarsi con una comunicazione da parte dell'interessato, ma una facoltà che l'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, può concedere in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

Lo prevede l'articolo 72 del decreto legge 112/2008.

La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008, vanno però rivisti i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009. Infatti i trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza.

Inoltre nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente (con eccezione per magistrati e professori universitari), le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi.

decreto legislativo n.165/2001 art.1 comma 2

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici

non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

art.72 DL 112

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

Testo: in vigore dal 25/06/2008

7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso e' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento."

8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.

9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009.

10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.

11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Tommaso Landolfi

Data di emissione 19 luglio 2008

Turismo 2008

Data di emissione 24 luglio 2008

DIRITTI D'AUTORE e CONTRIBUENTI MINIMI

Per la determinazione del limite dei 30.000 euro, stabilito per l'accesso e la permanenza nel regime fiscale agevolato dei "contribuenti minimi", occorre fare riferimento ai ricavi o compensi complessivamente conseguiti dall'imprenditore o dal professionista, prescindendo dalla specifica attività cui si riferiscono (Agenzia delle entrate - risoluzione 21 luglio 2008, n. 311/E).

L'articolo 1 della Legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha introdotto con i commi 96 a 117 un regime fiscale agevolato per i contribuenti cosiddetti "minimi", che si configura come regime naturale per i soggetti in possesso di determinati requisiti, tra i quali quello di aver conseguito nell'anno solare precedente ricavi o compensi di ammontare non superiore a 30.000 euro, ragguagliati all'anno.

Art. 1, co. 96, Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente:

1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Art. 1, co. 99, Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Non sono considerati contribuenti minimi:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

In virtù di tale regime fiscale agevolato introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 l'Agenzia delle entrate con risoluzione 21 luglio 2008, n. 311/E ha chiarito che ai fini della determinazione del tetto dei 30.000 euro, stabilito per l'accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi, occorre fare riferimento ai ricavi o compensi complessivamente conseguiti dall'imprenditore o dal professionista, prescindendo dalla specifica attività cui si riferiscono. In altri termini, la condizione di accesso al regime dei contribuenti minimi, pur se riferita ai ricavi o ai compensi percepiti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta.

Questa è in sintesi anche la risposta che l'Agenzia ha fornito ad un soggetto che svolge attività giornalistica. Precisamente il soggetto istante oltre ad avere un reddito di lavoro dipendente esercita anche un'attività di lavoro autonomo, per la quale ha richiesto l'apertura della partita Iva, optando per il regime dei "contribuenti minimi". Il giornalista ha dichiarato di aver effettuato, negli anni passati, e di poter effettuare in futuro, prestazioni qualificabili come "cessione di diritti d'autore" e ha chiesto all'Agenzia se per i compensi percepiti a tale titolo sia obbligato ad emettere fattura secondo le regole del regime fiscale dei "contribuenti minimi" e se

detti compensi devono essere sommati a quelli riferibili all'attività professionale ai fini del calcolo del limite dei 30.000 euro di compensi.

L'Amministrazione finanziaria, a riguardo, ha concluso sostenendo che la cessione dei diritti d'autore avviene nell'ambito della professione giornalistica, contribuendo a dimensionare e caratterizzare l'attività complessivamente svolta dal contribuente, pertanto, i compensi percepiti in base ad un contratto di cessione di diritti d'autore si devono sommare ai compensi percepiti nell'esercizio dell'attività professionale giornalistica, ai fini della verifica del limite dei 30.000 euro di compensi.

Infine, qualora la cessione di diritto d'autore avvenga durante la permanenza nel regime agevolato, l'operazione soggiace all'obbligo di certificazione dei compensi prevista per tale regime dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 244 del 2007 ed è soggetta all'imposta sostitutiva del 20 % prevista dal successivo comma 105.

IN ALLEGATO A PARTE AGENZIA ENTRATE Risoluzione n.311 del 21 luglio 2008 (documento 119)

LA MALATTIA PER I PUBBLICI DIPENDENTI

La nuova disciplina in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti, stabilisce il trattamento economico spettante, definisce le modalità per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell'assenza nonché i criteri relativi ai controlli che le amministrazioni debbono disporre. Nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. Le nuove norme assumono carattere imperativo non potendo essere derogate dai contratti o dagli accordi collettivi.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il circolare n. 7/2008, fornisce alcune interpretazioni all'art. 71 del Decreto Legge n. 112/08, relativamente alle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti.

In particolare, in merito al trattamento economico dei dipendenti in malattia, la disposizione stabilisce che *“nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”*, con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day ospital o a terapie salvavita). In proposito, si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti.

Altra interpretazione riguarda le ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, o nel caso di secondo evento di malattia nell'anno solare. In questi casi l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. La norma individua le modalità con cui i pubblici dipendenti debbono giustificare le assenze per malattia. Essa fa riferimento alternativamente alla giustificazione delle assenze che in generale si protraggono per un periodo superiore a dieci giorni e - a prescindere dalla durata - alla giustificazione delle assenze che riguardano il terzo episodio di assenza in ciascun anno solare.

Quanto all'individuazione del “periodo superiore a dieci giorni”, la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa (“malattia protratta”).

Si chiarisce che, in base alla norma, nella nozione di “secondo evento” rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto “evento” di un solo giorno.

Nei casi sopra visti “l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.”

La norma sicuramente esclude che nelle ipotesi descritte la certificazione a giustificazione dell'assenza possa essere rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le

amministrazioni pertanto non potranno considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.

Deve ritenersi ugualmente ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio in questione e, cioè, dai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992), i quali in base alla convenzione stipulata con le A.S.L. e all'Accordo collettivo nazionale vigente sono tenuti al rilascio della certificazione (Accordo del 23 marzo 2005, art. 45). Anche in questo caso la qualità del medico - ossia l'evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale - dovrà risultare dalla certificazione.

La norma impone la richiesta della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui l'assenza sia limitata ad un solo giorno e, innovando rispetto alle attuali previsioni negoziali, stabilisce un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di agevolare i controlli. La norma specifica che la richiesta per l'attivazione della visita fiscale dovrà essere presentata "tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative". Ciò significa che la richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata.

La disciplina esaminata non può essere derogata dai contratti collettivi.

PUBBLICO DIPENDENTE - ASSENZE PER MALATTIA	
Prima del DL 112	Dopo il DL 112
CERTIFICAZIONE MEDICA	
Il certificato attestante la malattia con la prognosi può essere rilasciato da qualsiasi medico	Il certificato attestante la malattia con prognosi superiore ai dieci giorni o come secondo evento di malattia nell'anno solare deve essere rilasciato da un medico di una struttura pubblica ovvero da un medico convenzionato col SSN
VISITA FISCALE	
L'ente può disporre il controllo della malattia del dipendente attraverso il medico fiscale	Anche per assenze di un solo giorno deve essere disposto il controllo della malattia del dipendente
TRATTAMENTO ECONOMICO	
Nessuna decurtazione tranne per periodi eccedenti un determinato numero di mesi. Per gli ospedalieri retribuzione intera per i primi 9 mesi, 90% per gli ulteriori 3 mesi, 50% per gli ulteriori 6 mesi, in casi particolarmente gravi ulteriori 18 mesi senza assegni (l'assenza in corso va sommata alle assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti).	Per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto solo il trattamento economico fondamentale, con l'esclusione «di ogni indennità o emolumento», comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. Le nuove norme assumono carattere imperativo non potendo essere derogate dai contratti o dagli accordi collettivi. Resta fermo il trattamento più favorevole previsto dal contratto o da norme specifiche per le assenze dovute a infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital e assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'	
Il dipendente deve essere reperibile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19.	Il dipendente deve essere reperibile tutti i giorni (comprese le domeniche e i festivi) dalle ore 8 alle ore 13 e dalle 14 alle ore 20